

**SCHEMA DI VALUTAZIONE n. 52/2011
dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità**

TITOLO:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti rimborsabili e l'ingegneria finanziaria		
NUMERO ATTO	COM (2011) 483 def.		
NUMERO PROCEDURA	2011/0210 (COD)		
AUTORE	Commissione europea		
DATA DELL'ATTO	01/08/2011		
DATA DI TRASMISSIONE	09/08/2011		
SCADENZA OTTO SETTIMANE	27/10/2011		
ASSEGNATO IL	01/09/2011		
COMM.NE DI MERITO	5 ^a	Parere motivato entro	06/10/2011
COMM.NI CONSULTATE	3 ^a , 14 ^a	Oss.ni e proposte entro	29/09/2011
OGGETTO	La proposta di regolamento è diretta a modificare il regolamento (CE) n. 1083/2006, al fine di chiarire la legittimità della prassi esistente – e risalente al precedente regolamento del 1999 – secondo cui gli strumenti di ingegneria finanziaria sono finanziabili anche attraverso aiuti pubblici rimborsabili, e a stabilire che tali aiuti sono suscettibili di cofinanziamento tramite i Fondi strutturali europei, con l'effetto di aumentare il numero dei progetti beneficiari. La proposta provvede inoltre ad ulteriori aggiustamenti della normativa vigente inerente gli aiuti agli strumenti di ingegneria finanziaria.		
BASE GIURIDICA	La base giuridica della proposta è individuata nell'articolo 177 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che prevede la procedura legislativa ordinaria per la definizione dei compiti, degli obiettivi prioritari e dell'organizzazione dei Fondi a finalità strutturale. Ai sensi dell'articolo 177, la stessa procedura è prevista per la definizione delle norme generali applicabili ai Fondi, nonché delle disposizioni necessarie per garantire l'efficacia e il coordinamento dei Fondi tra loro e con		

gli altri strumenti finanziari esistenti.

PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ CONFORME: La proposta intende garantire la certezza del diritto a livello dell'Unione europea, autorizzando e legittimando la prassi degli aiuti forniti dagli Stati membri, sotto forma di aiuti rimborsabili, con il cofinanziamento dei Fondi strutturali. Si rende quindi necessario modificare il vigente regolamento (CE) n. 1083/2006, in materia di aiuti rimborsabili e di strumenti di ingegneria finanziaria.

PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ CONFORME: La proposta di regolamento non va oltre alle regole minime necessarie per dare agli Stati membri la certezza del diritto che i regimi basati sugli aiuti rimborsabili, sostenuti dai Fondi strutturali, sono autorizzati nel corso dell'attuale periodo di programmazione (2007-2013).

ANNOTAZIONI:

La proposta di regolamento è diretta a modificare il regolamento (CE) n. 1083/2006 per quanto riguarda gli aiuti rimborsabili e l'ingegneria finanziaria al fine di chiarire la legittimità della prassi giuridica consolidata relativa all'utilizzo delle forme di aiuto rimborsabili, dando così un ulteriore incentivo all'utilizzo dei Fondi strutturali e incrementandone l'effetto leva. Il regolamento (CE) n. 1083/2006 definisce strumenti di ingegneria finanziaria con una portata e un campo d'intervento precisi. Tuttavia, i regimi applicati dagli Stati membri sotto forma di aiuti rimborsabili e di linee di credito gestite dalle autorità di gestione non sono coperti in modo appropriato dalle disposizioni sugli strumenti di ingegneria finanziaria o da altre disposizioni del regolamento (CE) n. 1083/2006.

A riguardo, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999, gli aiuti possono assumere la forma di sovvenzioni rimborsabili. È apparso così necessario precisare in una nuova sezione del regolamento (CE) n. 1083/2006 che i Fondi strutturali possono cofinanziare anche gli aiuti rimborsabili. Tale sezione va così a coprire le sovvenzioni rimborsabili e le linee di credito gestite dall'autorità di gestione tramite organismi intermedi che sono istituzioni finanziarie pubbliche.

La proposta di regolamento, inoltre, codifica la prassi corrente secondo cui gli aiuti agli strumenti di ingegneria finanziaria di cui all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1083/2006 non sono applicabili ai grandi progetti, ai progetti generatori di entrate (tariffe) e all'obbligo di stabilità quinquennale delle operazioni.

Per quanto riguarda la nuova normativa relativa agli aiuti rimborsabili, la proposta di regolamento prevede che i relativi rimborsi siano poi destinati ad essere riutilizzati dalle autorità competenti degli Stati membri per lo stesso scopo o per progetti in linea con gli obiettivi dello stesso programma operativo.

La proposta in esame, visto che finora la Commissione europea ha potuto disporre di informazioni limitate sugli strumenti di ingegneria finanziaria, mira a introdurre misure che permettano il monitoraggio di queste forme di aiuto rimborsabili e consentano di tenerne informata la Commissione. La proposta prende così in considerazione la raccomandazione della Corte dei conti europea relativa al monitoraggio degli strumenti di ingegneria finanziaria e alla necessità di un controllo appropriato dell'utilizzo efficace delle risorse accordate a tali strumenti. Si prevede quindi la presentazione, da parte delle singole autorità di gestione, di

relazioni sugli strumenti di ingegneria finanziaria, che permetterà un adeguato monitoraggio, da parte degli Stati membri e della Commissione europea, dell'applicazione di tali strumenti consentendo agli stessi Stati membri di tenere informata la Commissione sul tipo di strumenti applicati e sulle rispettive azioni intraprese sul campo grazie a tali strumenti.

La proposta di regolamento intende anche garantire un tempestivo utilizzo delle risorse messe a disposizione degli strumenti di ingegneria finanziaria. A tal fine si introduce un obbligo giuridico di spendere il contributo finanziario versato entro il termine di due anni, scaduti i quali, la dichiarazione di spesa successiva dovrà essere corretta di conseguenza, detraendo gli importi non spesi. Inoltre, al fine di consentire alla Commissione europea di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'elaborazione di conti, si conferisce alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione per definire le condizioni uniformi per la redazione delle dichiarazioni di spesa.

Le modifiche apportate dalla presente proposta di regolamento sono quindi finalizzate a facilitare ulteriormente la mobilitazione delle risorse dell'UE per vari progetti che non rientravano nel campo di applicazione dell'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1083/2006 aumentando di conseguenza il numero dei progetti che beneficiano del sostegno dei Fondi strutturali. Tali modifiche che come già sottolineato sono volte a chiarire la legittimità dell'applicazione di una prassi esistente a partire dall'inizio del periodo di ammissibilità, in conformità al regolamento (CE) 1083/2006, hanno effetto retroattivo a partire dall'attuale periodo di programmazione finanziaria 2007-2013.